

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2772/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2773/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 2774/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 809/88, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai mercati di cooperazione amministrativa, da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati 5
- * Regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio 8
- * Regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia 9
- * Regolamento (CEE) n. 2777/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2083/80 recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni 13
- Regolamento (CEE) n. 2778/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 16
- Regolamento (CEE) n. 2779/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 19
- Regolamento (CEE) n. 2780/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 20

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 2781/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88	22
Regolamento (CEE) n. 2782/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	23
Regolamento (CEE) n. 2783/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)	25
Regolamento (CEE) n. 2784/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Bulgaria	27
Regolamento (CEE) n. 2785/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie di Cipro	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/489/CEE :

* Decisione della Commissione, del 27 luglio 1988, relativa alle domande di rimborso e al versamento di anticipi per la promozione dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86	29
---	-----------

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2693/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88 (GU n. L 241 dell'1.9.1988)	51
Rettifica del regolamento (CEE) n. 2707/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 241 dell'1.9.1988)	51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1^o, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 settembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,18	133,11
0712 90 19	12,18	133,11
1001 10 10	26,22	172,38 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	26,22	172,38 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	124,56
1001 90 99	0,00	124,56
1002 00 00	28,63	103,53 ⁽³⁾
1003 00 10	22,32	110,43
1003 00 90	22,32	110,43
1004 00 10	78,93	46,30
1004 00 90	78,93	46,30
1005 10 90	12,18	133,11 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	12,18	133,11 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	35,65	142,17 ⁽⁴⁾
1008 10 00	22,32	29,74
1008 20 00	22,32	82,79 ⁽⁴⁾
1008 30 00	22,32	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	22,32	0,00
1101 00 00	5,55	187,72
1102 10 00	54,19	159,05
1103 11 10	53,77	281,43
1103 11 90	6,35	202,38

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 settembre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	1,77	1,77	0
0712 90 19	0	1,77	1,77	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0,40	0,40	0,40
1004 00 90	0	0,40	0,40	0,40
1005 10 90	0	1,77	1,77	0
1005 90 00	0	1,77	1,77	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 809/88, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai mercati di cooperazione amministrativa, da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3363/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, concernente il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che per l'insieme dei prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 3363/86, le norme in materia d'origine applicabili figurano nel regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione ⁽²⁾; che occorre modificare quest'ultimo regolamento, affinché i prodotti originari della Comunità esportati verso i territori occupati e ivi sottoposti a lavorazioni o a trasformazioni possano essere considerati come prodotti originari di detti territori ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti finiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 809/88 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per prodotti originari dei territori occupati, sempre che essi siano stati trasportati direttamente, ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

- a) come prodotti originari dei territori occupati:
 - i) i prodotti interamente ottenuti in questi territori;
 - ii) i prodotti ottenuti in questi territori e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o

trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente regolamento;

b) come prodotti originari della Comunità;

- i) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità;
- ii) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari dei territori occupati, ai sensi del presente regolamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli da 2 a 4 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II ».

2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Sono considerati come trasportati direttamente dai territori occupati nella Comunità e dalla Comunità nei territori occupati:

- a) i prodotti trasportati senza attraversamento di un altro territorio;
- b) i prodotti trasportati attraverso territori diversi dai territori occupati o dal territorio della Comunità, con o senza trasbordo o deposito provvisorio, sempre che l'attraversamento sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle esigenze del trasporto e i prodotti non vi siano stati immessi in consumo e non vi abbiano subito, all'occorrenza, operazioni diverse dallo scarico e dal ricarico o da operazioni destinate a garantire la conservazione tal quali.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, punto b), sono soddisfatte è fornita presentando alle autorità doganali nella Comunità o alle camere di commercio dei territori occupati:

- a) un titolo attestante il trasporto unico, emesso nei territori occupati o nella Comunità, con il quale è stato effettuato l'attraversamento del paese;

⁽¹⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 103.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 30. 3. 1988, pag. 1.

- b) oppure attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente :
- una descrizione esatta dei prodotti,
 - la data dello scarico e del ricarico dei prodotti o, eventualmente, d'imbarco o di sbarco con l'indicazione delle navi utilizzate,
 - la certificazione delle condizioni in cui ha avuto luogo la permanenza dei prodotti,
- c) o, in mancanza di qualsiasi documento probante ».
3. All'articolo 6, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente regolamento, è fornita mediante il certificato di circolazione delle merci EUR.1. Tuttavia la prova del carattere originario, ai sensi del presente regolamento, dei prodotti che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i colli postali) può essere fornita mediante il formulario EUR.2, sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il loro valore non ecceda 2 590 ECU per spedizione.

2. I prodotti originari dei territori occupati, ai sensi del presente regolamento, sono ammessi all'importazione nella Comunità, al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci ECU.1 rilasciato dalle camere di commercio dei territori occupati o del formulario EUR.2, sempre che tali organismi coadiuvino la Comunità permettendo alle autorità doganali degli Stati membri di verificare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti in questione.

3. La Commissione trasmette alle autorità doganali degli Stati membri l'elenco delle camere di commercio di cui al paragrafo 2 nonché i campioni dei timbri utilizzati da tali enti ».

4. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce rispettivamente dalle camere di commercio dei territori occupati o dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale venga effettuata o garantita ».

5. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 8*

1. Il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è effettuato rispettivamente dalle camere di commercio dei territori occupati o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente regolamento.

2. Per controllare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le camere di commercio dei territori occupati o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono richiedere qualsiasi pezza giustificativa e procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile.

3. Spetta rispettivamente alle camere di commercio dei territori occupati o alle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione vigilare affinché i certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, siano debitamente compilati. Esse verificano, in particolare, se il riquadro riservato alla designazione delle merci sia stato compilato in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinea. Quando il riquadro non sia riempito interamente, al disotto dell'ultima riga deve essere tirata una linea orizzontale e la parte in bianco deve essere barrata.

4. Ai fini del presente regolamento, il riquadro n. 11 del certificato di circolazione EUR.1 è vistato rispettivamente dalle camere di commercio competenti dei territori occupati o dalle autorità doganali competenti dello Stato membro di esportazione. La data del rilascio del certificato deve essere indicata in questo riquadro ».

6. All'articolo 19, il testo del paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Le camere di commercio dei territori occupati o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 a posteriori solo dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono essere corredati di una delle seguenti diciture :

- "EXPEDIDO A POSTERIORI"
- "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
- "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
- "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΙ"
- "ISSUED RETROSPECTIVELY"
- "DÉLIVRÉ À POSTERIORI"
- "RILASCIATO A POSTERIORI"
- "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
- "EMITIDO A POSTERIORI" ».

7. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 20*

In caso di furto, perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle camere di commercio dei territori occupati o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione che l'hanno richiesto un duplicato compilato in base ai documenti di esportazione in suo possesso.

Il duplicato così rilasciato deve essere corredato di una delle seguenti diciture :

- "DUPLICADO"
- "DUPLIKAT"
- "DUPLIKAT"
- "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
- "DUPLICATE"
- "DUPLICATA"
- "DUPLICATO"
- "DUPLICAAT"
- "SEGUNDA VIA" ».

8. È inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 22 bis*

La procedura di cui agli articoli 21 e 22 viene applicata, mutadis mutandis, dalle camere di commercio dei territori occupati quando ritengano necessario effettuare un controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità doganali degli Stati membri, o del formulario EUR.2 ».

9. La nota esplicativa 2 figurante nell'allegato I è sostituita dalla nota seguente :

« **Nota 2 : Articolo 1**

Le condizioni stabilite nell'articolo 1 relative all'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione nei territori occupati o nella Comunità.

Se dei prodotti originari esportati dai territori occupati o dalla Comunità verso un altro paese vi ritornano essi sono considerati come non originari, a meno che non si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente :

- che le merci che ritornano sono le stesse che figurano esportate, e
- che esse non hanno subito operazioni diverse da quelle strettamente necessarie per garantire la conservazione tali quali durante la permanenza in tale paese ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma regolamento (CEE) n. 729/70, i fondi destinati al finanziamento delle spese di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sono mobilitati dagli Stati membri in funzione delle necessità dei rispettivi servizi abilitati a pagare;

considerando che, in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, per tener conto delle difficoltà che taluni Stati membri potrebbero eventualmente incontrare nell'attuazione del nuovo sistema, è prevista la possibilità che la Comunità possa assumere a proprio carico la totalità o una parte degli interessi;

considerando che, dopo un esame della situazione esistente nella Comunità, si è giudicato opportuno limitare l'assunzione degli interessi a carico del bilancio comunitario a quattro Stati membri;

considerando che è opportuno elaborare una formula per il calcolo degli interessi annuali e prevedere la possibilità di un pagamento mensile di detti interessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'assunzione a carico del bilancio comunitario delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 2,

ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70, è limitata al 6,8 % all'anno dei capitali mobilitati dalla Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo.

2. La durata media di immobilizzazione dei capitali messi a disposizione dei servizi abilitati a pagare dagli Stati membri è considerata pari a 1,5417 mesi.

Articolo 2

1. Per calcolare l'importo complessivo degli interessi che la Comunità assume a proprio carico per un determinato esercizio finanziario, si applica la formula seguente:

$$\frac{M \times 1,5417 \times i}{12}$$

M = spesa totale dell'esercizio

1,5417 = durata media di immobilizzazione

i = tasso d'interesse annuale (0,068).

2. Nel corso di un esercizio gli interessi possono essere calcolati mensilmente per mezzo del coefficiente 0,008736. Tuttavia l'importo complessivo imputabile al bilancio comunitario per l'esercizio in questione deve essere calcolato con la formula di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3187/87 della Commissione⁽³⁾ è abrogato con effetto dal 16 ottobre 1988.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle spese pagate a partire dal 16 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri mobilitano essi stessi i mezzi finanziari occorrenti per coprire le spese della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, denominato in appresso FEAOG-sezione garanzia; che, in virtù dello stesso regolamento, la Commissione accorda unicamente anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate dagli Stati membri;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei fondi stanziati per il FEAOG-sezione garanzia nel bilancio della Comunità, è indispensabile che ogni servizio od organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia; che occorre organizzare la trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di un insieme di dati in merito alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia;

considerando che, nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i termini stabiliti per la trasmissione dei dati relativi alle spese o la coerenza di queste ultime, la Commissione deve poter ritardare corrispondentemente il versamento degli anticipi sull'importo riconosciuto delle spese;

considerando che può accadere che gli anticipi concessi a valere per un determinato esercizio debbano essere adeguati alle spese imputabili sul bilancio dello stesso esercizio;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88⁽⁴⁾, dispone che, se una misura d'intervento comporta l'acquisto e il magazzino di prodotti, l'importo finanziato è determinato per mezzo di conti annuali stabiliti dagli organismi di intervento; che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio⁽⁵⁾ ha stabilito le norme e le condizioni che discipli-

nano i conti suddetti; che occorre precisare le modalità per mezzo delle quali il finanziamento di dette misure s'inserisce nel regime degli anticipi sull'imputazione delle spese;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31; che non è opportuno procedere alla scissione dei conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, data la loro complessità; che è pertanto necessario disporre che le spese risultanti dalle operazioni di settembre vengano contabilizzate, da parte dei servizi pagatori, per il 50 % sulla prima quindicina di ottobre e per il resto, compresi eventuali adeguamenti o correzioni, sulla seconda quindicina di ottobre;

considerando che si devono definire le modalità di dichiarazioni di talune spese e riscossioni che non sono realizzate direttamente dai servizi od organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 dispone che l'onere inerente alla mobilitazione dei mezzi finanziati da parte degli Stati membri possa essere spartito fra alcuni di essi e la Comunità; che si devono prevedere le modalità di dichiarazione, da parte di tali Stati membri, degli interessi a carico della Comunità;

considerando che è necessario precisare la nozione delle « spese » che i servizi e gli organismi pagatori sono tenuti a dichiarare mensilmente;

considerando che i documenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire dovrebbero essere presentati in modo uniforme; che, data la necessità di adeguarli frequentemente all'evolversi delle esigenze della gestione, la Commissione deve essere in grado di adottare e ritoccare rapidamente, secondo una procedura semplificata, i formulari da usare;

considerando che, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CEE) n. 2048/88, è opportuno, per facilitare l'applicazione delle disposizioni in materia, considerarle in un unico regolamento e, corrispondentemente, abrogare il regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione⁽⁶⁾ e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3188/87 della Commissione⁽⁷⁾, relativi al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG-sezione garanzia;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto.
3. Ogni Stato membro provvede alla corretta gestione dei mezzi finanziari mobilizzati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70 e procede alla loro ripartizione fra i servizi e organismi pagatori al fine di consentire un ritmo di pagamento analogo per tutte le spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia.

Articolo 2

Tutti i servizi ed organismi sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per il pagamento delle spese previste all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telecopia, al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese sino alla fine della settimana precedente.
 2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve indicare la parte di spesa contabilizzata sull'ammasso pubblico conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
- Essa deve essere inoltre sdoppiata, se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente.
3. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione a mezzo telecopia, non oltre il giorno 10 del mese, l'importo totale delle spese pagate durante il mese precedente.
 4. Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per capitoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee.
 5. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione in triplice copia, non oltre il giorno 20 del mese, una documentazione probatoria destinata all'imputazione nel bilancio comunitario, delle spese pagate durante il mese precedente.

Tuttavia la documentazione destinata all'imputazione delle spese pagate dal 1° al 15 ottobre deve pervenire entro il 10 novembre.

6. La documentazione di cui al paragrafo 5 deve essere corredata :
 - a) di uno stato giustificativo, elaborato dal servizio od organismo pagatore in causa, delle spese, ripartite secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per categoria di spesa, comprensivo :
 - delle spese pagate durante il mese precedente,
 - delle previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi ;
 - b) di uno stato di tesoreria, chiuso alla fine del mese precedente ;
 - c) se del caso, di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a).
7. Le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31.

Articolo 4

1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell'articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese.

2. Il versamento degli anticipi sull'imputazione ha luogo al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese dei servizi od organismi pagatori.

La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento degli anticipi agli Stati membri le cui comunicazioni ai sensi dell'articolo 3 le pervengano in ritardo o contengano discordanze che richiedono verifiche supplementari.

Articolo 5

Durante il mese di dicembre, la Commissione può decidere un anticipo straordinario destinato ad adeguare il totale degli anticipi concessi per un esercizio al totale delle spese imputabili allo stesso esercizio.

Articolo 6

1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3247/81. Esse devono essere calcolate, per mezzo di stati giustificativi, secondo un metodo uniforme stabilito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10.

2. I servizi ed organismi pagatori contabilizzano l'importo di dette spese durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Tuttavia, per le operazioni realizzate nel mese di settembre, le spese sono contabilizzate per il 50 % sul mese di ottobre e per il resto sul mese di novembre.

Gli stati giustificativi riguardanti tali operazioni devono essere allegati alla documentazione probatoria da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre ed entro il 20 dicembre.

3. Il paragrafo 2 non si applica per ciò che riguarda gli importi globali di deprezzamento deciso a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1883/78; detti importi sono contabilizzati alla data fissata dal regolamento che li stabilisce.

Articolo 7

1. Gli importi compensativi monetari riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri debbono essere dichiarati al lordo in occasione della trasmissione della documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

2. Se la riscossione ed il pagamento degli importi compensativi di cui al paragrafo 1, nonché la riscossione degli altri importi da assegnare al FEAOG-sezione garanzia non sono effettuati da uno dei servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri eseguono il versamento degli importi riscossi:

- sul conto aperto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, oppure
- sul conto di un servizio od organismi ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

Gli Stati membri per i quali viene decisa, in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, l'assunzione a carico degli interessi, contabilizzano questi ultimi applicando al totale parziale delle spese mensili il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1).

Articolo 9

1. Le spese dichiarate per un determinato mese devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Essi possono comportare rettifiche ai dati dichiarati per i mesi precedenti dello stesso esercizio.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo comma, si considerano le date seguenti:

- a) per le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la data alla quale il servizio od organismo pagatore le contabilizza conformemente al paragrafo 2 di detto articolo;
- b) per le riscossioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la data alla quale gli importi sono accreditati sui conti previsti al paragrafo 2 di detto articolo;
- c) per tutti gli altri tipi di spesa:
 - la data alla quale il conto del servizio od organismo è stato addebitato, oppure

(1) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

— la data alla quale l'organismo interessato ha emesso e inviato il titolo di pagamento a un istituto di credito o al beneficiario.

3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché, i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento vengono segnalati al servizio od organismo pagatore.

4. I pagamenti a carico del FEAOG-garanzia, ove siano gravati da crediti, sono da considerarsi integralmente realizzati ai sensi del paragrafo 1:

- alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,
- alla data di liquidazione della spesa, se il credito è uguale o superiore alla spesa liquidata.

5. la data di cui al paragrafo 2, lettera b), non deve essere, in alcun caso, posteriore di oltre quaranta giorni alla fine del mese nel corso del quale sono effettivamente avvenute le riscossioni.

6. I dati cumulati relativi alle spese imputabili a un esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

7. Tuttavia, le rettifiche apportate dalla Commissione ai dati di cui all'articolo 6 riguardanti l'intero esercizio sono citate in allegato a una decisione di anticipo e danno luogo, entro la fine del mese nel corso del quale tale decisione è adottata, a prelievo o versamento da parte dei servizi od organismi abilitati.

Articolo 10

La forma dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 1, viene stabilita dalla Commissione con decisione adottata previa consultazione del comitato del FEAOG.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 3184/83 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3188/87 sono abrogati con effetto 15 ottobre 1988. Cessano di applicarsi alle spese pagate a decorrere dal 16 ottobre 1988.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta alle spese del mese di ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2777/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2083/80 recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2083/80 della Commissione⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/88⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione relativamente all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni; che è necessario completare tali modalità, in considerazione del fatto che il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 è stato esteso al Portogallo;

considerando che in Portogallo le aziende agricole sono per lo più di piccole dimensioni, hanno una produttività media modesta, sono spesso frammentate ed hanno una produzione polivalente; che pertanto i valori minimi relativi alle attività delle associazioni di produttori devono essere fissati a livelli relativamente bassi; che la cifra d'affari appare un criterio idoneo a garantire l'efficienza delle unioni in taluni settori per i quali — data la difficoltà di stabilire con precisione limiti minimi specifici in materia di superficie coltivata — è preferibile utilizzare una base di riferimento unica; che dato il carattere particolare dell'allevamento di suini « alentejanos de montado » disseminato su tutto il territorio del paese è difficile valutare la produzione nazionale ed è quindi preferibile non indicare la percentuale minima del volume nazionale di produzione che le associazioni di tale settore rappresentano; che, al fine di garantire che le unioni abbiano un'importanza economica sufficiente, è opportuno

prescrivere che esse debbano essere composte da un determinato numero minimo di associazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

IL regolamento (CEE) n. 2083/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, in deroga alle disposizioni precedenti del presente articolo, le unioni devono comportare una superficie colturale minima, una cifra d'affari e una percentuale del volume nazionale di produzione i cui valori sono indicati ai punti III e IV dell'allegato. In Spagna per ciò che riguarda i prodotti elencati nell'allegato, nonché altri prodotti, le unioni devono essere composte di almeno cinque associazioni riconosciute ed avere un'estensione territoriale corrispondente al minimo a quella di una comunità autonoma. In Portogallo, le unioni devono essere composte dal numero minimo di associazioni di produttori riconosciute fissato al punto IV dell'allegato e da almeno tre associazioni riconosciute e devono avere un'estensione territoriale corrispondente al minimo a quella di un "distretto". »

2. Nell'allegato è aggiunta la tabella figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 203 del 5. 8. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 51.

ALLEGATO

«IV. Associazioni di produttori e relative unioni in Portogallo»

Codice NC	Prodotti	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o cifra d'affari	Numero minimo di membri	Minimo di superficie o equivalente	Cifra d'affari (MECU)	Parte del volume nazionale di produzione (in %)	Numero minimo di membri
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina Carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate (1),	400 UBA	25	2 000	2,0	1,5	3
0103 ex 0203	Animali vivi della specie suina (1) (2) Carni di animali vivi della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	5 000 capi 1 000 suini « alentejanos de montado »	20 10	50 000 capi 5 000 suini « alentejanos de montado »	6,0 0,7	2,0 —	5 5
0104 ex 0204	Animali vivi della specie ovina o caprina (1) Carni di animali vivi della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	1 000 capi	10	10 000 capi	0,225	1,0	5
0105 0207	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche e loro carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100 000 capi	20	1 000 000 capi	1,9	1,0	5
0106 00 10 0208 10 10	Conigli domestici vivi e carni e frattaglie commestibili fresche, refrigerate o congelate (2)	30 000 capi	20	100 000 capi	0,65	1,0	3
0407 00	Uova di volatili in guscio, fresche, conservate o cotte (2)	20 000 ovaiole	10	100 000 ovaiole	1,5	2,0	3
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;						
0406	Formaggi e latticini: a) di vacca (2) b) di pecora o di capra (2)	1 000 t 100 t	30 25	20 000 t 1 000 t	5,5 0,9	2,5 1,0	5 3
0409 00 00	Miele naturale (2)	30 000 ECU	10	32 t	0,1	1,0	3
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura (2)	100 000 ECU	10	—	0,6	2,5	3
0701 90 51	Patate, fresche o refrigerate (2):						
0701 90 59	a) alimentari	1 500 t	20	1 500 ha	2,8	1,0	5
0701 90 90	b) primatecche	300 t	20	200 ha	0,5	2,0	3
0709 90 31	Olive, escluse quelle destinate alla produzione di olio	250 t	25	1 000 ha	0,4	5,0	3
0710 80 10							
0711 20 10							
0713 1209 29	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, e altri semi da foraggio	150 t	10	1 000 ha	0,4	2,0	3
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate	5 ha	15	50 ha	0,6	4,0	3
0804 30 00	Ananassi	200 000 ECU	10	15 ha	0,75	20,0	3

Codice NC	Prodotti	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o cifra d'affari	Numero minimo di membri	Minimo di superficie o equivalente	Cifra d'affari (MECU)	Parte del volume nazionale di produzione (in %)	Numero minimo di membri
0804 40	Avocadi	5 ha	10	20 ha	0,25	20,0	3
0804 20 90	Fichi secchi	100 ha	10	500 ha	0,22	1,0	3
0806 20	Uve secche	5 ha	10	1,5 ha	0,06	10,0	3
0902	Tè	5 ha	10				
1001	Cereali (*) (?):						
1002 00 00	Fruento (grano) e frumento segalato	5 000 t	25	10 000 ha	9,0	3,5	5
1003 00	Segala						
1004 00	Orzo						
1005	Avena						
1007 00	Granturco						
1008 30 00	Sorgo						
1008 90	Scagliola						
1006	Altri cereali						
ex 1201- ex 1207	Riso	2 500 t	20	5 000 ha	7,5	10	3
1211	Semi e frutti oleosi, esclusi quelli destinati alla semina (*)	250 000 ECU	10	600 ha	1,0	6,5	3
1212 10	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (*)	100 000 ECU	10	—	0,25	5,0	3
1509	Carrube, compresi i semi di carrube	100 t	25	1 000 ha	3,0	5,0	3
ex 2204	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	50 t	50	2 000 ha	0,9	1,5	3
2401	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole:						
	a) vini da tavola	25 000 hl	100	5 000 ha	2,8	2,0	3
	b) vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)	2 500 hl	25	800 ha	0,9	1,0	3
4501 10 00	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	30 t	10	100 ha	0,35	6,0	3
ex 5301	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	1 000 t	10	50 000 ha	6,25	10,0	3
	Lino greggio o preparato, ma non filato	5 ha	10	1,5 ha	0,01	10,0	3*

REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 15 agosto 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 15 agosto 1988, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato negli allegati del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 15 agosto 1988, l'importo del premio è fissato a 56,326 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 15 agosto 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati negli allegati.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 agosto 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 15 agosto 1988

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	26,473	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	56,326	0
0204 21 00	56,326	0
0204 50 11		0
0204 22 10	39,428	
0204 22 30	61,959	
0204 22 50	73,224	
0204 22 90	73,224	
0204 23 00	102,513	
0204 30 00	42,245	
0204 41 00	42,245	
0204 42 10	29,572	
0204 42 30	46,470	
0204 42 50	54,919	
0204 42 90	54,919	
0204 43 00	76,886	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	73,224	
0210 90 19	102,513	
1602 90 71		
— non disossate	73,224	
— disossate	102,513	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/88 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1988
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2368/88⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce

a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (sottovoci 1703 10 00 e 1703 90 00 della nomenclatura combinata), a 0,22 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2780/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 3. 9. 1988, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,04 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,04 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,04 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,04 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,16
1701 99 10	44,16
1701 99 90	44,16 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2781/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1988****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,992 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2782/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2694/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2757/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2694/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2694/88 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 3. 9. 1988, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,69 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	31,87 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	34,69 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	31,87 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3771
1701 99 10 100	37,71	
1701 99 10 910	38,89 ⁽³⁾	
1701 99 10 950	34,66	
1701 99 90 100		0,3771

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Il presente importo è applicabile alle condizioni previste in particolare dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2783/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 827/88 della Commissione, del 29 marzo 1988, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento delle prugne⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,11 ECU per 100 kg netti per il mese di settembre 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/86⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le prugne del gruppo I originarie della Spagna (escluse le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato

consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per tali prugne;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁸⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di prugne (codici NC 0809 40 11 e 0809 40 19) di varietà diverse dalle varietà seguenti: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mirabelle, Bosnische, originarie della Spagna (escluse le isole Canarie) è riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,12 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2784/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Bulgaria;

considerando che, per le prugne originarie della Bulgaria, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2677/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2603/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2663/88 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie di Cipro;

considerando che, per le uve da tavola originarie di Cipro, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2603/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 231 del 20. 8. 1988, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 27. 8. 1988, pag. 27.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1988

relativa alle domande di rimborso e al versamento di anticipi per la promozione dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che le domande di rimborso e di versamento di anticipi che l'Italia deve presentare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, devono contenere alcuni dati che consentano l'esame della conformità delle spese con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1401/86 e dei programmi presentati dall'Italia, approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento;

considerando che, per consentire un controllo efficace, l'Italia deve tener a disposizione della Commissione i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso;

considerando che, per effettuare il versamento degli anticipi previsti all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1401/86, è necessario precisare le modalità e le procedure al riguardo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le domande di rimborso di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1401/86 devono essere conformi alle tabelle che figurano all'allegato 1.

2. La Repubblica italiana invia alla Commissione, unitamente alla prima domanda di rimborso, i testi delle disposizioni nazionali d'applicazione e di controllo, delle istruzioni amministrative, nonché i moduli e tutti gli altri documenti relativi all'esecuzione amministrativa dell'azione.

Articolo 2

La Repubblica italiana tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso, l'insieme dei documenti giustificativi o le copie certificate conformi, in base ai quali sono stati decisi gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1401/86, nonché le domande di rimborso e di anticipi.

Articolo 3

Le domande di anticipi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1401/86 devono essere conformi alle tabelle che figurano all'allegato III.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 5.

Articolo 4

1. Gli anticipi del FEAOG, sezione orientamento, possono essere pari al massimo all'80 % dell'importo della partecipazione comunitaria al finanziamento delle spese previste durante l'anno di riferimento.

2. Gli anticipi non spesi durante l'anno per il quale sono stati versati saranno detratti dagli anticipi versati l'anno successivo.

3. Gli anticipi per detto anno successivo non possono essere versati prima che sia stata trasmessa alla Commissione la documentazione appresso indicata:

- una relazione elaborata conformemente alla tabella che figura all'allegato IV concernente lo svolgimento delle operazioni durante gli anni per i quali sono stati versati anticipi, oppure

- la domanda di rimborso definitiva, compilata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19... nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86 relativo all'incremento dell'agricoltura in talune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale (*)

TABELLA DI RICAPITOLAZIONE

<i>(in Lit)</i>					
1	2	3	4	5	6
Tipi di misure	Spese effettuate dall'Italia	Spese ammissibili effettuate dall'Italia	Rimborso richiesto al FEAOG	Anticipo già versato dal FEAOG	Saldo da rimborsare
Articolo 2.1 Miglioramento delle infrastrutture (allegati I.1 — I.3)					
Articolo 2.2 Miglioramento forestale (allegati I.4 — I.8)					
Articolo 2.3 Ricomposizione (allegato I.9)					
Articolo 2.4 Lotta contro l'erosione (allegato I.10)					
Articolo 2.5 Miglioramento del suolo (azioni collettive) (allegati I.11 — I.13)					
Articolo 2.6 Infrastrutture collettive per il turismo rurale (allegato I.14)					
Recuperi (allegato II)					
Totali netti					

Dichiarazione da presentare unitamente alla domanda di rimborso per le spese effettuate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1401/86

I lavori per i quali è stato richiesto un rimborso sono stati eseguiti conformemente ai programmi approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento;

i lavori che possono beneficiare di un aiuto comunitario ai sensi di altre azioni comuni o di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale sono stati esclusi dai programmi suddetti;

la Repubblica italiana dispone dei mezzi necessari per un efficace controllo degli elementi di calcolo degli aiuti versati, dovuti a titolo del FEAOG, nonché dei parametri stabiliti in particolare all'articolo 7 del regolamento;

gli aiuti relativi al miglioramento delle infrastrutture rurali sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2.1 del regolamento;

gli aiuti relativi al miglioramento forestale sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2.2;

gli aiuti relativi alla ricomposizione fondiaria sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2.3 del regolamento;

gli aiuti relativi alla lotta contro l'erosione sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2.4 del regolamento;

gli aiuti al miglioramento delle superfici agricole sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2.5 del regolamento;

gli aiuti al miglioramento per il turismo rurale sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2.6 del regolamento;

i beneficiari sono stati opportunamente informati della parte degli aiuti proveniente dalla Comunità.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

(*) Si rammenta che anche le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento vanno trasmesse alla Commissione. Nel caso in cui gli aiuti previsti dal presente fossero successivamente compresi in ulteriori programmi integrati, occorre indicarne gli importi in maniera separata.

INFRASTRUTTURE

I. 1. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19... di cui all'articolo 2.1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1401/86

Adduzione di acqua potabile

Adduzione di acqua potabile nelle aziende agricole

1	2			3	4	5	6	7	8
	Numero di nuclei famigliari beneficiari								
Unità amministrativa	Imprenditori agricoli	Non imprenditori	Terzi	Numero dei comuni interessati	Costo totale dei lavori realizzati	Parte a carico dei beneficiari	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso chiesto al FEAOG
	(1)	(2)	(3)						
Totale									

NB: Unità amministrative: regioni o province autonome.

(1) Indicare il numero di unità famigliari di persone aventi la qualifica di imprenditore (imprenditore, società).

(2) Indicare il numero di unità famigliari viventi principalmente di agricoltura che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

(3) Indicare il numero di unità famigliari di terzi che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

I.2. Domanda di rimborso delle spese durante l'anno 19... di cui all'articolo 2.1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1401/86

Strade poderali

Costruzione e miglioramento di strade poderali e di comunicazione utilizzate per l'agricoltura e la silvicoltura

1 Unità amministrativa	2 Numero di nuclei familiari beneficiari			3 Strade poderali (km)	4 Strade di comunicazione (km)	5 Costo totale dei lavori realizzati	6 Parte a carico dei beneficiari	7 Spese effettuate dallo Stato membro	8 Spese ammissibili	9 Rimborso richiesto al FEAOG
	Imprenditori agricoli	Non imprenditori	Terzi							
	(1)	(2)	(3)							
Totale										

(1) Indicare il numero di unità familiari di persone aventi la qualifica di imprenditore (imprenditore, società).

(2) Indicare il numero di unità familiari viventi principalmente di agricoltura che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

(3) Indicare il numero di unità familiari di terzi che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

I. 3. Elettrificazione

Elettrificazione delle aziende agricole

1 Unità amministrativa	2 Numero di nuclei familiari beneficiari			3 Numero dei comuni interessati	4 Costo totale dei lavori realizzati	5 Parte a carico dei beneficiari	6 Spese effettuate dallo Stato membro	7 Spese ammissibili	8 Rimborso chiesto al FEAOG
	Imprenditori agricoli	Non imprenditori	Terzi						
	(1)	(2)	(3)						
Totale									

NB: Unità amministrative: regioni o province autonome.

(1) Indicare il numero di unità familiari di persone aventi la qualifica di imprenditore (imprenditore, società).

(2) Indicare il numero di unità familiari viventi principalmente di agricoltura che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

(3) Indicare il numero di unità familiari di terzi che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

MISURE FORESTALI

I.4. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19.. di cui all'articolo 2.2 del regolamento (CEE) n. 1401/86

Imboschimento

1	2	3	4	5	6	7
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Superficie interessata (ha)	Costo totale dei lavori realizzati	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEAOG
Totale						

I.5. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19.. di cui all'articolo 2.2 del regolamento (CEE) n. 1401/86

Miglioramento delle foreste degradate

1	2	3	4	5	6	7
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Superficie interessata (ha)	Costo totale dei lavori realizzati	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEAOG
Totale						

I.6. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19.. di cui all'articolo 2.2 del regolamento (CEE) n. 1401/86

Lavori complementari

Sistemazione di torrenti

1	2	3	4	5	6	7
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Lunghezza dei torrenti (km)	Costo totale dei lavori realizzati	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEOG
Totale						

I.7. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19.. di cui all'articolo 2.2 del regolamento (CEE) n. 1401/86

Altre misure e lotta contro gli incendi di foreste

1	2	3	4	5	6	7
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Superficie interessata (ha)	Costo totale dei lavori realizzati	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEOG
Totale						

RICOMPOSIZIONE

19. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19... di cui all'articolo 2.3 del regolamento (CEE) n. 1401/86 (Miglioramento dell'efficacia delle strutture fondiarie)

Ricomposizione

Livellamento, sistemazione di scarpate e fossati, strade rurali e altri lavori fondiari

1 Unità amministrativa	2 Numero delle ricomposizioni	3 Numero di ettari interessati	4 Numero di appezzamenti		5 Lavori ha/km	6 Costo dei lavori	7 Spese effettuate dallo Stato membro	8 Spese ammissibili
			prima	dopo				
a) livellamento								
b) sistemazione di scarpate e foreste								
c) strade rurali								
d) altri lavori fondiari (*)								
						Rimborso richiesto al FEAOG		

(*) Da specificare.

MIGLIORAMENTO DEL SUOLO

I.11. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19... di cui all'articolo 2.5 del regolamento (CEE) n. 1401/86 nel quadro di un'azione collettiva

Miglioramento del suolo

Preparazione dei terreni improduttivi e marginali

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Spieratura e pulitura (ha)	Rottura (ha)	Aratura (ha)	Altri lavori (ha) ⁽¹⁾	Costo dei lavori realizzati	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEAOG
Totale									

⁽¹⁾ Da specificare.

I.12. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19... di cui all'articolo 2.5 del regolamento (CEE) n. 1401/86

Miglioramento di prati, praterie, pascoli e altre superfici

1	2	3	4	5	6	7	8
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Numero di ettari interessati : miglioramento	Numero di ettari interessati : attrezzature	Costo dei lavori realizzati	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEAOG
Totale							

I.13. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19.. di cui all'articolo 2.5 del regolamento (CEE) n. 1401/86

Operazioni di drenaggio di appezzamenti

1	2	3	4	5	6	7
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Superficie di drenaggio (ha)	Costo totale dei lavori realizzati	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEAOG
Totale						

TURISMO RURALE

I.14. Domanda di rimborso delle spese effettuate durante l'anno 19.. di cui all'articolo 2.6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1401/86

Infrastrutture collettive che favoriscono il turismo rurale

1	2	3	4	5	6
Unità amministrativa	Numero di beneficiari	Costo dei lavori realizzati (1)	Spese effettuate dallo Stato membro	Spese ammissibili	Rimborso richiesto al FEAOG
Totale					

(1) Da specificare

ALLEGATO II

RECUPERI

Recuperi effettuati durante l'anno 19.. per gli aiuti pagati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1401/86

1	2	3	4	5	6
Unità amministrativa	Numero di codice del beneficiario	Aiuti recuperati	Importi da detrarre dal contributo del FEAOG	Misura interessata (tipo di aiuto) e motivi del recupero	Eventualmente, numero di codice della comunicazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 283/72 (1)

(1) La presentazione di questa tabella non esclude l'invio dei documenti previsti agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 concernente le irregolarità e il recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento della politica agricola comune nonché l'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore. (GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1).

Conseguentemente, se il recupero riguarda un caso di irregolarità comunicato ai sensi del summenzionato regolamento, deve essere menzionato il numero che contrassegna tale caso.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO III

Domanda di anticipi per l'anno 19... nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86

(in LIT)

1	2	3	4	5
Tipo di misura	Costo previsto per l'anno che è oggetto della domanda	Aiuti ammissibili previsti che lo Stato membro dovrà versare	Rimborso previsto da richiedere al FEAOG	Anticipi richiesti
Articolo 2.1 Miglioramento infrastrutture rurali (allegato III. 1)				
Articolo 2.2 Miglioramento forestale (allegato III. 2)				
Articolo 2.3 Ricomposizione (allegato III. 3)				
Articolo 2.4 Lotta contro l'erosione (allegato III. 4)				
Articolo 2.5 Miglioramento del suolo (azioni collettive) (allegato III. 5)				
Articolo 2.6 Infrastrutture collettive per il turismo rurale (allegato III. 6)				
Totali netti				

Disposizioni concernenti tutte le domande di versamento di anticipi

È confermato che:

- l'anticipo è richiesto per le misure agricole che si inquadrano nei programmi approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1401/86;
- l'anticipo è richiesto conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.3 del suddetto regolamento;
- le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario nel quadro di altre azioni comuni o di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale sono escluse da detti programmi;
- gli stanziamenti destinati a coprire la partecipazione finanziaria nazionale sono disponibili e saranno versati durante l'anno per il quale sono richiesti gli anticipi;
- i costi previsti corrispondono alle spese da effettuare durante l'anno per il quale sono richiesti gli anticipi;
- gli anticipi saranno messi a disposizione degli organismi e degli agricoltori che sostengono l'onere finanziario dei lavori durante l'anno per il quale sono richiesti gli anticipi stessi;
- i beneficiari di cui al precedente trattino saranno informati in modo appropriato, all'atto del versamento dell'anticipo, della parte degli aiuti provenienti dalla Comunità (una nota informativa circa la procedura da seguire in tal senso è allegata alla presente domanda);
- in caso di ricorso a pubblici appalti, sono state rispettate le norme comunitarie relative all'apertura dei pubblici appalti di lavori e di forniture menzionate nelle direttive del Consiglio 71/305/CEE⁽¹⁾ e 77/62/CEE⁽²⁾.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

III.1. Domanda di anticipi per l'anno 19... per le spese da effettuare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86

Miglioramento delle infrastrutture

1 Settori	2 Numero di nuclei famigliari interessati			3 Lunghezza prevista delle strade (m)	4 Costo totale previsto dei lavori	5 Parte prevista a carico dei beneficiari	6 Spese previste a carico dell'Italia	7 Spese ammissibili previste	8 Rimborso previsto da parte del FEAOG	9 Anticipo richiesto al FEAOG
	Imprenditori agricoli	Non imprenditori	Terzi							
Elettrificazione	(1)	(2)	(3)							
Adduzione di acqua potabile										
Costruzione di strade										
Miglioramento di strade										
Totale										

(1) Indicare il numero di unità famigliari di persone aventi la qualifica di imprenditore (imprenditore, società).

(2) Indicare il numero di unità famigliari viventi principalmente di agricoltura che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

(3) Indicare il numero di unità famigliari di terzi che beneficiano (separatamente) dell'operazione.

III.2. Domanda di anticipi per l'anno 19... per le spese da effettuare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86

Misure forestali

(in LIT)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Settori	Numero di aziende	Unità di misura dell'investimento	Costo previsto	Spese previste a carico dell'Italia	Spese ammissibili previste	Rimborso previsto da parte del FEAOG	Anticipo richiesto al FEAOG
Imboschimento (2)		(1)					
Miglioramento forestale							
Lavori connessi							
Totale							

(1) Indicare la superficie ; negli altri casi utilizzare le unità di misura appropriate.

(2) Distinguere, se del caso, tra imboschimento e rimboschimento, utilizzando due linee distinte.

III.4. Domanda di anticipi per l'anno 19... nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86

LITTA CONTRO L'EROSIONE

Articolo 2.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Settori	Costi previsti	Costi reali	Percentuale	Aiuti ammissibili previsti	Aiuti ammissibili concessi	Percentuale	Rimborsi previsti da parte del FEAOG	Anticipi FEAOG
Piccoli sbarramenti, moli ecc.								
Banchine								
Messa a dimora di piante, ecc.								
Totali								

(in LIT)

ALLEGATO IV

Relazione concernente l'utilizzazione degli anticipi versati per l'anno 19... nel quadro del regolamento (CEE) n. 1401/86

1 Tipo di misura	2 Costo totale delle operazioni			3 Spese totali dell'Italia			4 Spese ammissibili effettuate dall'Italia			5 Anticipi		
	previsto	reale	%	previste	reali	%	previste	reali	%	ottenuti	versati	%
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Miglioramento delle infrastrutture												
Miglioramento forestale												
Ricomposizione												
Lotta contro l'erosione												
Miglioramento del suolo												
Infrastrutture per il turismo rurale												
Totale												

(1) Cifre che figurano nelle tabelle dell'allegato III.

(2) Durante l'anno per il quale l'anticipo è stato concesso.

(3) Anticipi ottenuti dal FEAOG.

(4) Anticipi versati ai beneficiari che sostengono l'onere finanziario delle operazioni.

(5) Se la percentuale è inferiore all'80 % o superiore al 120 %, accludere separatamente una giustificazione.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2693/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 241 del 1° settembre 1988)

Pagina 5, articolo 1 :

anziché : « 40,600 ECU »,

leggi : « 41,430 ECU ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2707/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 241 del 1° settembre 1988)

Pagina 50, allegato III, prodotti raccolti nel Regno Unito, colonna « 2° term » :

anziché : « 3,397 »,

leggi : « 3,897 ».
